



Sent.39/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

IL GIUDICE MONOCRATICO DELLE PENSIONI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 3643/PC del registro di Segreteria, promosso dall' Omissis Omissis, c.f. OMISSIS, nata a Omissis il omissis e residente a Omissis, via Omissis, n. omissis, in qualità di omissis e omissis domiciliata presso il omissis a omissis in Omissis, n. omissis; chiede di ricevere ogni comunicazione all'indirizzo pec omissis ed al fax omissis;

contro

l'Istituto nazionale di previdenza sociale, sede centrale e territoriale di Campobasso, in persona del legale rappresentante p.t., via Ciro il Grande, n. 21 a Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Testa (c.f. TSTNNL68B58Z133Q - pec avv.antonella.testa@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del 22/03/2024, rep. 37875/7313, per notar Roberto Fantini di Roma, con il quale è elettivamente domiciliato in Campobasso, alla Via Zurlo, n°11;

nonché contro

la Comunità montana del Fortore molisano, c.f. 00164950701, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Papa, c.f. PPAGCM73E05A783M, presso il cui studio legale è elettivamente

domiciliata a Boiano in via Calderari, n. 163; il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni al n. di fax 0874684013 o a mezzo pec all'indirizzo papa@pec.sgpavvocati.com;

nonché contro

la Regione Molise, in persona del Presidente p.t., non costituita;

nonché contro

il Comitato di vigilanza Inps, in persona del legale rappresentante p.t., con sede a Roma in via Ciro il grande, n. 21, non costituito;

Visti il ricorso introduttivo, le comparse di costituzione, le ordinanze, i decreti e la documentazione tutta prodotta agli atti del giudizio;

Uditi – all'udienza dell'11/6/2025, svoltasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Teresa Ciarallo – l'omissis omissis, l'avv. Antonella Testa per l'Inps, l'avv. Giacomo Papa per la Comunità montana;

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato in data 18/7/2016, l'Omissis, omissis nel presente giudizio, ha adito la Sezione chiedendo di: *"1) Dichiarare l'illegittimità e conseguentemente annullare la Determinazione n° omissis, emessa dall'INPS [...] il omissis [...], con la quale è stata conferita la Pensione diretta ordinaria di anzianità dal omissis e liquidata con il sistema Misto a decorrere dal omissis, non conteggiata sull'importo dovuto dai Comuni, dall'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, dalla Comunità Montana e dall'INPDAP, nell'arco di durata dell'intero rapporto di lavoro (dal omissis al omissis) ed il Provvedimento di liquidazione del Trattamento di Fine Servizio, TFS, disposto dall'INPS [...] non calcolato*

sull'ultima retribuzione annua della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle funzioni di omissis omissis della Comunità Montana del Fortore Molisano **di euro 105.302** , nonché di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali; 2) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla quiescibilità della retribuzione dovuta dalla Comunità Montana per l'attività svolta nei mesi di omissis, omissis, omissis ed omissis, includendo l'emolumenti in quota A) di Euro 32.845 e in quota B) di Euro 2081; 3) Includere nella anzità di servizio i 4 mesi di servizio prestato nell'anno omissis di omissis, omissis, omissis e omissis; 4) Accertare e dichiarare il diritto alla quiescibilità di tutti gli emolumenti comprendendovi quelli non inclusi in quota A) **di Euro 357.671** ed in quota B) **di euro 148.378**. per le voci di retribuzione fondamentale, vacanza contrattuale, indennità integrativa speciale, retribuzione di anzianità e di maturato economico, di retribuzione di posizione, tredicesima mensilità, retribuzione di risultato, indennità di direzione generale, indennità di rogito e di segreteria e di incentivo ex legge 109/94; 5) Di disporre per l'effetto il ricalcolo del trattamento di quiescenza sulla base dell'accertata quiescibilità degli emolumenti stipendiali ricevuti nonché del TFS; 6) Condannarsi l'INPS a corrispondere la differenza tra i ratei di pensione percepiti e percipiendi e quelli spettanti secondo il ricalcolo, nonché la differenza del trattamento di fine servizio, con gli interessi di legge e la rivalutazione fino al soddisfo".

Nel quadro di un puntuale riepilogo della propria carriera lavorativa, ha esposto diffuse ed articolate argomentazioni in merito alle voci stipendiali della contrattualistica nazionale sul lavoro pubblico, riferite alla propria qualifica. Tali argomentazioni sono tutte complessivamente orientate ad ottenere il riconoscimento, e la valorizzazione a fini previdenziali, di quote retributive da lei ritenute illegittimamente escluse dalle comunicazioni che la Comunità

montana del Fortore molisano (ultima amministrazione datrice di lavoro) ha inviato all'Inps all'atto del pensionamento (modelli cd. PA04), ai fini della commisurazione del trattamento di quiescenza.

Tra gli emolumenti di cui è richiesta la valorizzazione, sono inclusi quelli afferenti alle prestazioni lavorative svolte da omissis ad omissis, periodo di cui è richiesto pure l'inserimento nella ricostruzione di carriera e nell'anzianità di servizio.

In data 1/8/2017, la ricorrente ha proposto istanza di modifica del *petitum*, così motivata: *“Nell’udienza del 22 agosto 2017 vengono a decisione innanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Omissis, due cause su questioni relative al rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la Comunità Montana del Fortore molisano dall’anno omissis e fino alla risoluzione dello stesso al omissis con collocamento in pensione al omissis e dispongono in merito agli emolumenti stipendiali quiescibili avuti/ dovuti durante il servizio espletato nella Comunità Montana, rilevanti per la liquidazione della pensione e del TFS”*.

Con memoria depositata in Segreteria il 4/9/2017, si è costituito l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Ha ricostruito i fatti di causa, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione di questa Corte relativamente alle domande concernenti la liquidazione del trattamento di fine servizio, la spettanza di talune voci retributive e l'individuazione della data di cessazione dal servizio.

Nel merito, ha rimarcato *“l’infondatezza degli avversi assunti circa la pretesa inclusione in quota A) della pensione di voci retributive rientranti nel trattamento accessorio e, come tali, in ipotesi di spettanza includibili esclusivamente in quota B) (v. Circ. INPDAP n.2/96 e n.21/96 all.te)”*.

Ha concluso chiedendo *“contrariis reiectis: - dichiarare il proprio difetto di giurisdizione sulle domande concernenti il TFS e sulle altre domande pure proposte dalla ricorrente e, per l’effetto dichiarare l’inammissibilità del ricorso; - in subordine, rigettare il ricorso perché infondato”*.

All’udienza del 13/9/2017, è stata pronunciata la seguente: **“ordinanza a verbale:** - Esaminata l’articolata domanda giudiziale avanzata da parte attrice; - Vista altresì l’istanza attorea di autorizzazione [...] alla eventuale modifica delle domande, eccezioni e conclusioni già formulate, in ragione della pendenza di contenzioso laburistico dinanzi al giudice civile; - Considerato il difetto di giurisdizione di questo giudice (in favore di quello ordinario) con riguardo alla materia del trattamento di fine servizio; - Ritenuta per converso sussistente la giurisdizione di questa Corte con riguardo alla materia pensionistica; - Considerato tuttavia che alcune delle domande pensionistiche avanzate si fondano essenzialmente su questioni inerenti il rapporto di lavoro dell’odierna ricorrente; - Preso atto che la ricorrente ha altresì intrapreso un contenzioso laburistico dinanzi al giudice ordinario, già definito con sentenze di primo grado, non ancora passate in giudicato; - Considerato che la previa definizione di detto contenzioso costituisce evidentemente questione pregiudiziale da cui dipende la decisione della presente controversia; **PQM** – ORDINA la sospensione del giudizio ex art. 106 del d. lgs. N. 174/2016, sino alla definizione (passaggio in giudicato) delle sentenze del giudice laburistico. – AUTORIZZA parte attrice alla modifica delle domande, eccezioni e conclusioni già formulate, limitatamente a quanto direttamente discendente dal futuro giudicato civile”

Con memorie depositate nella stessa udienza, la ricorrente ha ribadito il contenuto e le argomentazioni a sostegno delle proprie domande, delle

quali ha chiesto l'accoglimento, ed ha formulato *“rinuncia alla domanda sul TFS su cui è stata sollevata dall'INSP l'eccezione pregiudiziale”*.

Con deposito telematico del 18/3/2025, l'omissis ha presentato istanza di fissazione udienza in prosecuzione. Effettuata una ricostruzione degli esiti del giudizio civile, ha affermato che *“Per effetto di quanto sopra esposto, la conoscenza legale della definizione della controversia laburistica, ai fini della introduzione dell'istanza di riassunzione ex art. 107 c.g.c., si ha con il provvedimento finale dei gradi di giudizio di merito e di legittimità del 21 dicembre 2024, data di pubblicazione dell'Ordinanza di cassazione n.33721”*. Ne ha concluso che *“Sussiste l'interesse della ricorrente di pervenire alla definizione del procedimento avviato presso codesta Ecc.ma Corte dei Conti al fine di ottenere la riliquidazione della pensione e del TFS essendosi definito il contenzioso in cui si controverteva della inesistenza e/o di meri vizi di annullabilità del titolo da cui derivavano i pagamenti stipendiali percepiti nel 2012 e dal 2000, utili a pensione e TFS”*.

Con proprio decreto in data 13/3/2025, è stata fissata l'udienza odierna. La ricorrente ha provveduto alle notifiche.

Con deposito telematico del 23/5/2025, si è costituita la Comunità montana, ha ricostruito i fatti di causa ed eccepito la *“improcedibilità del presente giudizio per pendenza del ricorso iscritto al n.r.g. 24/2025 innanzi alla Corte di Appello di Omissis”*. Ha riferito, in proposito, che *“la ricorrente, nella propria istanza di fissazione dell'udienza di prosecuzione del presente giudizio, ha [...] dichiarato – in modo non conforme al vero – che una delle varie cause laburistiche pregiudiziali al presente giudizio sarebbe stata definita dalla Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 33721 del 21 dicembre 2024. In realtà, [...] La Corte di Cassazione, con la summenzionata Ordinanza n. 33721 del 21 dicembre 2024, pur*

confermando l'indebita percezione delle suindicate somme da parte della Omissis, rinviava dinanzi alla Corte d'Appello di Omissis in diversa composizione relativamente alla sola quantificazione delle somme da restituire (essendo l'obbligo di restituzione limitato alle sole somme nette indebitamente percepite) e della data da cui far decorrere i relativi interessi. Pertanto, lungi dall'aver definito la controversia in sede di legittimità, la Cassazione ha disposto il rinvio alla Corte territoriale, dove il relativo giudizio, iscritto al n.r.g. 24/2025, risulta tuttora pendente, con la stessa ricorrente ritualmente costituita".

In secondo luogo, ha eccepito il difetto di giurisdizione contabile sul trattamento di fine servizio, **"ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 2 e 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165"**. In relazione a tale questione, peraltro, ha comunque svolto ulteriori considerazioni di merito, inerenti ad un parallelo contenzioso civile (terzo ed ulteriore rispetto a quelli che hanno dato luogo alla sospensione del presente giudizio contabile), il cui giudicato assume violato dalle richieste proposte dalla ricorrente.

Inoltre, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo che la pretesa dedotta in giudizio sarebbe azionabile solo nei confronti dell'Inps in quanto *"sia il trattamento pensionistico che il Trattamento di Fine Servizio viene corrisposto esclusivamente dall'INPS, a nulla rilevando che ai fini delle rispettive liquidazioni l'INPS si avvalga di atti formati dall'amministrazione di appartenenza"*.

Nel merito, ha affermato l'infondatezza del ricorso e sostenuto la correttezza dei modelli cd. PA04 ricompilati e ritrasmessi dall'amministrazione all'Inps con la nota dell'11/6/2013, anche attraverso il richiamo alle pronunce del giudice civile.

Ha concluso chiedendo “1) in via preliminare dichiarare l'improcedibilità del ricorso; 2) sempre in via preliminare, estromettere dal presente giudizio la Comunità Montana del Fortore Molisano; 3) in via subordinata e nel merito rigettare il ricorso perché infondato; con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di giudizio”.

Con memoria depositata telematicamente in data 29/5/2025, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha ricostruito le ultime scansioni processuali antecedenti all'udienza odierna, eccependo in primo luogo la “non definitività del contenzioso civile” che aveva dato luogo alla sospensione del giudizio. Ha rimarcato, in proposito, che l'ordinanza “della Suprema Corte n.33721/2024, dalla cui pubblicazione la parte fa discendere automaticamente la definitività della sentenza della Corte d'Appello di Omissis n. 191/2019 (pronunciata sulla sentenza del Tribunale di Omissis n. 214/2017) – NON ha affatto conferito “definitività” alla sentenza n. 191/2019 vista la riassunzione del giudizio ad opera della COMUNITA' MONTANA DEL FORTORE MOLISANO, giudizio R.G. 24/2025 pendente innanzi alla Corte d'Appello di Omissis, sezione Lavoro, in trattazione alla prima udienza del 7/5/2025, poi rinviata al 3/11/2025. Solo per questo motivo l'atto di riassunzione va dichiarato inammissibile allo stato degli atti, ovvero, in subordine, il giudizio va nuovamente sospeso”.

Ha altresì esposto considerazioni di merito in punto di quiescibilità delle singole categorie di emolumenti stipendiali, precedute dalla eccezione di nullità che testualmente segue: “tenuto conto dell'ampia e diffusa farraginosità degli scritti originari e della altrettanto inconcludenza della poderosa produzione documentale di controparte, dopo averne stigmatizzato la totale non intellegibilità (tant'è che in alcuna parte del ricorso originario è chiaramente indicato come la parte

arrivi alle quantificazioni di **Euro 357.671,00=** da includere nella quota "A" e di **Euro 148.378,00=** da includere nella quota "B", con corrispondente macroscopica lesione del diritto di contraddittorio e complessiva nullità del ricorso proposto)".

Nel merito, ha argomentato sulla ritenuta non quiescibilità delle prestazioni lavorative di fatto relative ai mesi da omissis ad aprile omissis; sugli esiti del contenzioso civile, di cui ha affermato il carattere confermativo della legittimità dell'operato dell'Istituto; sui periodi contributivi antecedenti al servizio presso la Comunità montana, in relazione ai quali ha affermato che le pretese della ricorrente sarebbero *"del tutto sfor[n]it[e] di prova non essendovi agli atti del giudizio alcuna prova conferente della domanda complessivamente avanzata finalizzata alla rideterminazione del quantum della pensione"*.

Con deposito telematico del 29/5/2025, l'omissis ha trasmesso memorie illustrative, introducendo le proprie richieste nel modo testualmente riportato: *"In ragione di quanto prodotto ,dedotto e documentato [...] **si riformulano le domande giudiziali all'esito delle pronunce, medio tempore, rese dal giudice del rapporto di impiego chiedendo al giudice delle pensioni di disporre l'adeguamento del trattamento pensionistico già riconosciuto in un importo inferiore al dovuto. Nel merito** 1.la controversia pensionistica con INPS, attiene all'impugnazione del provvedimento di determinazione dell'importo di pensione (Determinazione n° omissis del omissis) [...] essendo stato calcolato sulla base della inesatta/falsa rappresentazione dei dati contabili di anzianità contributiva e di retribuzione dalla Comunità Montana, ultimo datore di lavoro della odierna ricorrente, per l'effetto si chiede **alla Ecc.ma Corte dei Conti di decidere per Il RICONOSCIMENTO**: del diritto alla ricostituzione del trattamento pensionistico in go-*

dimento, dichiarando l'inefficacia della Determinazione INPS n. n° omissis del omissis non conteggiata sugli importi rettificando il provvedimento come di seguito: in luogo di **euro 45.172,30** lordo annuo per tredici mensilità assegnatole dal omissis, **corrispondere euro 75.772,60** lordo per tredici mensilità dall' omissis;

Tale importo è pari alla sommatoria delle diverse quote: - "**prima**"(A) di euro 39.611,61 (€ 98.536,36 x 0,40200); - "**seconda**"(B) di euro 34.435,43 (99932,15 x 0,09100=9.093,82 + 90505,75 x 0,28000= 25.341,61; - "**terza**"(C) di euro 1725,56 , dedotte dal coefficiente 4,9657 maturato a 62 anni 2 mesi (e 11 giorni) sulla base della retribuzione dovuta nel 2012, rideterminata successivamente alla data del omissis. **In dettaglio: a. la prima quota di pensione di euro 39.611,61** (0,40200 x € 98.536,36) è da calcolarsi sulla retribuzione pensionabile alla cessazione di € **98536,36** per il coefficiente di 0,40200 indicato per 17 anni di servizio maturato al 31.12.1992 in base al D.P.R.1092/1973; b. **la seconda quota di pensione di euro di € 34.435,43**, secondo il sistema di calcolo retributivo misto, fa riferimento al coefficiente di rendimento complessivo di 0,37100 che è dato dalla differenza tra il coefficiente dei servizi svolti fino al 31.12.2011 (0,77300) con quelli svolti fino al 31.12.1992 (0,40200) moltiplicato per la media delle retribuzioni pensionabili riferiti agli ultimi dieci anni (dal 2003 al 2012) per un importo di € 99932,15 (coefficiente 0,09100 - periodo 93-97) e € 90505,75(coefficiente 0,28000 per il periodo 1998-2011) c. **la terza quota di pensione di € 1725,56** annuo lordo si calcola individuando il montante contributivo di € 34.497,13(corrispondente al 33% dell'importo dovuto nel 2012 di € 105.301,78) da moltiplicarsi per il coefficiente di 4.9657 indicato nella tabella A) della legge 335/1995 maturato a 62 anni e 2 mesi di età;

II. del diritto di supplemento della pensione di anzianità di € 30.600,30 annuo lordo (differenza tra l'importo di pensione rideterminato di €

75.760,06 per tredici mensilità **meno** l'importo annuo erogato dall'1.1.2013 di € 45,172,30), condannando l'INPS a pagare gli arretrati già maturati di € 367.203,60 dall'1.1.2013 al 31.12.2024, con ulteriore dovuto a maturazione tempo per tempo , con interessi e rivalutazione fino al soddisfo, come per legge;

III- ex art.2126 c.c.- di includere nell'anzianità contributiva i due (2) mesi(undici (11) giorni) di servizio prestati nell'anno omissis di gennaio-febbraio(e fino all'11) marzo ex art.2126 c.c.

IV- del diritto al risarcimento del danno da inesatta liquidazione della pensione(art.30 L.131/1983) imputabile alla gestione pensionistica dell'istituto assicuratore INPS e alla gestione certificatoria del datore di lavoro, quale conseguenza dell'errato calcolo del trattamento pensionistico sui dati contabili differenti da quelli presenti nel conto assicurativo individuale dell'assistita falsamente certificati dal datore di lavoro SUCCESSIVAMENTE al suo COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA".

Ha manifestato la propria contrarietà all'estromissione, dal presente giudizio, della Comunità montana e dell'Inps, tra i quali esisterebbe "una situazione di litisconsorzio in relazione al complesso procedimento di liquidazione della pensione in cui conservano, seppur con modalità differenti, una propria competenza e correlata responsabilità".

Ha ripercorso gli snodi della vicenda amministrativa inerente alla cessazione del proprio rapporto di lavoro ed al calcolo del trattamento di pensione.

Ha richiamato altresì le pronunce succedutesi nell'ambito del contenzioso civile, dei cui esiti ha operato una ricostruzione argomentativa alla cui stregua questi sono stati ritenuti, dalla ricorrente, a sé favorevoli. Quest'ultima ha in particolare ritenuto che "Ad oggi,comunque pende un giudizio in cui

si dovrà decidere su un credito netto con compensazione di quanto non più dovuto (RG.24/2025) per cui non si configura alcuna causa pregiudiziale, ALCUNA CAUSA DI IMPROCEDIBILITA'. In ogni caso si chiede di pronunciare sentenza non definitiva nelle more della decisione, stralciando dal computo retributivo il preteso credito restitutorio di € 161.337,17 lordo".

Ha rassegnato le conclusioni testualmente riportate: "Le decisioni riportate nel lungo percorso di lite con la Comunità Montana, sebbene abbiano occupato un tempo eccessivo, oltre due lustri, pregiudicando fortemente le condizioni essenziali della odierna ricorrente, hanno il pregio di aver evidenziato l'illegittimità del provvedimento INPS di determinazione del trattamento pensionistico e la falsa certificazione dei dati contabili da parte del datore di lavoro, con indubbio vantaggio dell'Ente che ha goduto del credito contributivo e erariale sulle somme eliminate dal computo stipendiale; dell'istituto che non ha corrisposto il rateo pensionistico, oltre che dei legali lautamente e preventivamente compensati. L'accoglimento della domanda giudiziale di riliquidare l'assegno pensionistico nelle quote prima,seconda e terza consegue, dunque, dalla inefficacia della determinazione del 7 agosto 2013 e in ragione dalla insussistenza originaria di qualsivoglia ragione per ridurre l'importo stipendiale quiescibile di € 460.770,50 . E' accertato,invece, che la retribuzione annua del 2012 era sin dal 2013 di € 105,301,00. [...]. Per i motivi esposti e per quelli che ci si riserva di esporre ulteriormente anche in discussione orale, Voglia l'Ecc.ma Corte dei Conti adita, ogni istanza, deduzione,eccezione respinta disporre per la riliquidazione dell'importo pensionistico in godimento disponendo per il pagamento del supplemento come richiesto. Le astruse motivazioni su cui fonda il provvedimento impugnato addotte dalla Comunità Montana per modificare la composizione e la quantificazione del trattamento stipendiale della dirigente non sono confacenti alla

metodica che riserva alla regolamentazione dei rapporti di lavoro e l'attribuzione dei trattamenti economici e giuridici [...] Nel merito, ritenuto fondato il ricorso e meritevole di accoglimento, si insiste per l'accoglimento delle domande come riformulate nella presente memoria".

Con deposito telematico del 10/6/2025, ore 18.21, la ricorrente ha trasmesso *"Deduzioni a far parte integrante del verbale (art.164 c.g.c.)"*, nelle quali ha rassegnato le seguenti conclusioni *"SI CHIEDE Di pronunciarsi sulle domande giudiziali avanzate con il ricorso del 18 luglio 2016 , precisate nella memoria depositata il 29 maggio 2025, ricostruendo il trattamento pensionistico dovuto annuo lordo di € 75.760,00 in luogo di quanto già erogato di € 45.172,30"*.

Con deposito telematico dell'11/6/2025, giorno dell'udienza, si è costituita in giudizio la Regione Molise per il tramite dell'avvocatura distrettuale dello Stato, rassegnando le seguenti conclusioni: *"rilevata l'estraneità della Regione Molise rispetto alla presente controversia ovvero, in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva rispetto alle censure oggetto di ricorso, disporne l'estromissione dal presente giudizio, ovvero, in ogni caso, tenere la predetta Amministrazione regionale indenne da qualsiasi pretesa di parte ricorrente, anche con riferimento all'eventuale rifusione delle spese di lite"*.

All'udienza dell'11/6/2025, sono comparsi l'omissis, omissis, l'avv. Antonella Testa per l'Istituto previdenziale, l'avv. Giacomo Papa per la Comunità montana del Fortore Molisano. Nessuno è comparso per il Comitato di vigilanza Inps e per la Regione Molise.

Le parti hanno argomentato le proprie tesi riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, che hanno richiamato e delle cui conclusioni hanno chiesto l'accoglimento, nei termini di cui al verbale d'udienza.

Considerato in

DIRITTO

L'omissis, in giudizio quale omissis, ha svolto dall'omissis la professione di omissis presso vari enti locali e, dal omissis al collocamento a riposo, presso la Comunità montana del Fortore molisano. Dal omissis al omissis, è stata distaccata presso l'Inpdap.

Talune vicende, inerenti al concreto svolgimento delle prestazioni lavorative e dunque irrilevanti nella presente sede, hanno difficoltàato l'individuazione del momento di collocamento a riposo, sicché ella risulta in pensione dal omissis, ma in sede giudiziale ha visto riconosciuto l'espletamento di prestazioni di fatto, *ex art. 2126 c.c.*, fino al giorno omissis.

Nel successivo turno di tempo, si sono succedute due comunicazioni, dalla Comunità montana all'Inps, inerenti alla trasmissione dei dati stipendiali funzionali al calcolo della pensione (cd. PA04). Infatti, alla prima comunicazione del 12/3/2013, l'ente ha fatto seguire una seconda comunicazione, dell'11/6/2013, con la quale provvedeva a *"RETTIFICA E ANNULLO DEL PROVVEDIMENTO DI PENSIONE DEL OMISSIS INVIATOVI CON NOTA N. 351 DEL 12/03/2013 E INVIO EX NOVO TRATTAMENTO PENSIONISTICO DELLA OMISSIS OMISSIS"*.

La necessità della rettifica, come comunicata dall'amministrazione, scaturiva dalla *"relazione del Revisore dei conti dell'ente [...] dove il professionista ha constatato che gli arretrati per : RIA, retribuzione di posizione e di risultato"* non erano dovuti (v. all. 8 al ricorso introduttivo).

Da queste circostanze di fatto è originato un contenzioso su due plessi giurisdizionali: quello civile e quello contabile. Di questa bipartizione, va

messo a fuoco solo quanto è rilevante ai fini del collegamento.

L'ambito civile è articolato su due atti ingiuntivi di opposto direzionamento: con il primo, l'amministrazione ha chiesto alla ricorrente le maggiori somme erogate fino a novembre omissis, anche a titolo di arretrati stipendiali (ordinanza-ingiunzione opposta e definita con sent. n. 214/2017 in primo grado, n. 191/2019 in secondo grado, ord. n. 33721/2024 in cassazione); con il secondo, la ricorrente ha richiesto dall'amministrazione la "*retribuzione per i mesi di dicembre omissis, tredicesima e saldo della retribuzione di risultato*" nonché la "*retribuzione lorda complessiva per i mesi di omissis, omissis, omissis ed omissis*" (v. ricorso per decreto ingiuntivo, nel fascicolo amministrativo della Comunità montana depositato il 23/5/2017, opposto e definito con sent. n. 215/2017 in primo grado e n. 239/2018 in secondo grado).

In ambito contabile, l'omissis ha adito la Sezione per ottenere, tra le altre cose, il riconoscimento del diritto "*alla quiescibilità di tutti gli emolumenti comprendendovi quelli non inclusi*". Vertendosi in materia di commisurazione della pensione, la pendenza di una questione sulle spettanze stipendiali presentava quegli evidenti aspetti di pregiudizialità tecnica che di regola inducono alla sospensione del giudizio "pregiudicato" (v. SS.RR. Corte dei conti, ord. n. 2/2018), cosa che è avvenuta con l'ordinanza a verbale del 13/9/2017.

Per quanto odiernamente rilevante, la ricorrente assume che gli importi stipendiali oggetto della seconda comunicazione (PA04 trasmessi a giugno 2013) sarebbero stati illegittimamente decurtati. Conseguentemente, nella prospettiva del ricorso, tanto le restituzioni poi ingiunte dall'amministrazione quanto il provvedimento di liquidazione della pensione, che l'Inps ha elaborato sulla base dei "secondi" PA04 (n° omissis del omissis) "*non sono*

confacenti alla metodica che riserva alla regolamentazione dei rapporti di lavoro e l'attribuzione dei trattamenti economici e giuridici [...] alla legge, ai contratti collettivi e alla contrattazioni". Produce dei propri prospetti di calcolo della pensione (e relativi arretrati) basati sugli emolumenti virtualmente non oggetto di decurtazione e chiede – negli ultimi scritti di precisazione delle domande – che questi vengano liquidati tal quali, *"rettificando il provvedimento"* di liquidazione come da schema a p. 3 delle memorie in data 29/5 u.s.

Pregiudizialmente, va dichiarato il difetto di giurisdizione contabile sulle domande inerenti al trattamento di fine servizio (peraltro rinunciate, con note depositate dalla ricorrente all'udienza del 13/9/2017) e su quella tendente al risarcimento del danno *"da inesatta liquidazione della pensione"*.

In disparte l'intempestività di quest'ultima domanda (proposta solo con le note conclusive in data 29/5/2025 pur non discendendo in alcun modo dal giudicato civile), entrambe attengono a questioni di carattere contrattuale/risarcitorio. Il loro contenuto, pertanto, esula sotto ogni profilo dal rapporto pensionistico e quindi dalla giurisdizione contabile, rientrando pacificamente in quella del giudice ordinario.

Preliminarmente, si rileva che – pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso introduttivo e di quello in riassunzione – il Comitato di vigilanza Inps non si è costituito, sicché ne va dichiarata la contumacia. Ciò detto, nei suoi confronti e nei confronti della Regione Molise il ricorso va comunque dichiarato inammissibile, difettandone la legittimazione passiva al giudizio.

Il Comitato di vigilanza, infatti, non è in alcun modo parte del rapporto controverso, avendo unicamente esercitato la funzione di decidere sui ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'Istituto (v., nel quadro

della legge di riordino n. 88/1989, il regolamento sui ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati, di cui alla delibera Cda Inps n. 8/2023).

Quanto alla Regione Molise, anch'essa estranea al rapporto controverso, la ricorrente appare basarne la legittimazione passiva sull'art. 10 della l. reg. Molise n. 6/2011, pur senza citarlo, e tuttavia la Comunità montana del Fortore molisano non risulta ancora liquidata. Sicché, avendo la titolarità delle proprie posizioni giuridiche attive e passive, sta in giudizio attraverso il proprio legale rappresentante *p.t.*, il commissario liquidatore (si richiama, sul punto, il comma 9 dell'art. 10, l. reg. cit.).

Vanno per converso disattese, sempre sul piano preliminare, le eccezioni di difetto di legittimazione passiva proposte sia dalla Comunità montana sia dall'Inps. Entrambi, infatti, hanno formato gli atti su cui si fonda la presente controversia (l'ente montano, per giunta, in qualità di titolare del rapporto di servizio con la ricorrente). Ne discende che le statuizioni inerenti a tali atti, dovendo fare stato anche nei loro confronti, vanno pronunciate a seguito del contraddittorio tra costoro e la ricorrente.

Ancora in via preliminare, va esaminata l'eccezione tendente a negare la prosecuzione del presente giudizio in ragione del ritenuto perdurare della pendenza del contenzioso civile. Tale eccezione è comune all'Istituto previdenziale ed alla Comunità montana, sebbene diversamente declinata, ed è parimenti da disattendere.

I resistenti ritengono che l'ordinanza con cui la Corte di cassazione ha rinviato al giudice di merito il calcolo degli stipendi netti percepiti – al fine di commisurare le restituzioni a diretto carico della ricorrente – determinerebbe la conseguenza che la controversia non potrebbe attualmente dirsi definita.

La ricorrente opina che *“Ad oggi, comunque pende un giudizio in cui si dovrà decidere su un credito netto con compensazione di quanto non più dovuto (RG.24/2025) per cui non si configura alcuna causa pregiudiziale, ALCUNA CAUSA DI IMPROCEDIBILITA’”*.

In effetti, posta la definitività della sent. n. 239/2018 della Corte d’appello di omissis , anche le statuizioni della sent. n. 191/2019 rilevanti per il presente giudizio sono irretrattabili, per il mancato accoglimento del ricorso per cassazione sui relativi capi di sentenza. Così si è espressa, testualmente, la Corte: *“accoglie il sesto e settimo motivo di ricorso [ordine all’omissis di restituire all’amministrazione le somme al lordo e non nei limiti di quanto percepito; momento di decorrenza degli interessi sull’indebitato] e dichiara inammissibili i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti”* (enfasi aggiunta, nde).

Le questioni residue in quel processo – inerenti al calcolo delle retribuzioni indebite nette da restituire ed alla decorrenza dei relativi interessi – non soltanto esulano dalla giurisdizione contabile, ma in alcun modo possono incidere sul giudicato sostanziale che si è formato sul punto oggi in discussione.

In conclusione, l’intervento di una pronuncia definitiva sulle questioni pregiudiziali rende doveroso decidere (non è inutile il richiamo all’art. 111, Cost. sulla ragionevole durata del processo, né agli artt. 2 e 3, c.g.c. sui principi di effettività e concentrazione della tutela).

Nondimeno – in relazione alla richiesta dell’omissis *“di pronunciare sentenza non definitiva nelle more della decisione, stralciando dal computo retributivo il preteso credito restitutorio di € 161.337,17 lordo”* – è necessario chiarire che

le statuizioni in sede civile consentono di definire tutte le domande del presente giudizio, senza stralci né more (invero, la sentenza “non definitiva” altro non è che una sentenza parziale, giacché ogni statuizione giudiziale, quand’anche limitata solo ad alcune delle questioni controverse, ha comunque carattere definitorio sui punti decisi e in relazione ad essi consuma definitivamente il potere del giudice).

Nel merito, il ricorso è da accogliere solo limitatamente agli aspetti di seguito chiariti. Le domande verranno trattate partitamente in base al loro contenuto.

La ricorrente censura il provvedimento di liquidazione della propria pensione (n. omissis del omissis) *“con il sistema Misto [...], non conteggiata sull’importo ricevuto dai Comuni, dall’Agenzia per le gestione dell’albo [...], dalla Comunità Montana e dall’INPDAP, nell’arco di durata dell’intero rapporto di lavoro (dal omissis al omissis)”* (v. p. 31 ricorso introduttivo).

Chiede che il trattamento pensionistico sia ricalcolato con riferimento *“all’intero periodo di prestazione dell’attività lavorativa dal omissis a fino al omissis”* e che siano inclusi *“nella anzianità di servizio I 4 mesi di servizio prestati nell’anno omissis di omissis, omissis, omissis e omissis”* (v. pp. 2 e 31).

Queste due domande sono infondate e vanno respinte.

Quanto al ricalcolo del trattamento in relazione all’intero periodo lavorativo dal omissis, la ricorrente non spiega né dimostra in che modo i dati stipendiali fino al omissis, oggetto della prima comunicazione PA04 del marzo 2013 (da ella non contestata), sarebbero cambiati nella comunicazione di giugno 2013. Infatti, i modelli PA04 dal omissis al omissis allegati alle due

comunicazioni citate recano i medesimi importi. Anche volendo ritenere ammissibile la domanda, sotto il profilo dell'interesse ad agire, essa è comunque infondata, non essendo stato dimostrato che il contestato nuovo conteggio abbia influito, per i periodi *de quibus*, sulla determinazione del trattamento pensionistico di cui ella si duole (v. all.ti 8 e 15 al ricorso).

Quanto all'inserimento dei mesi da omissis ad omissis nel calcolo dell'anzianità, la domanda è infondata alla luce del giudicato civile.

Infatti, la sent. n. 239/2018 della Corte d'appello di Omissis, nel confermare le statuizioni del primo giudice (sent. n. 215/2017 del Tribunale), ha chiarito che l'amministrazione *"ha legittimamente decretato il collocamento in pensione della omissis a far data dal omissis"*. Per altro verso, ritenendosi raggiunta la prova dell'avvenuto espletamento delle prestazioni di fatto solo fino alla data dell'omissis, è stata quantificata in euro 19.001,50 la relativa remunerazione, *ex art. 2126 c.c.*

Ne consegue che al omissis, cessando il rapporto di servizio, si è interrotto anche l'accumulo di anzianità. È ben vero che l'avvenuto riconoscimento dell'indennizzo per prestazione di fatto *ex art. 2126 c.c.* (peraltro limitatamente al periodo da omissis all'omissis) comporta la computabilità del relativo importo a fini pensionistici, e tuttavia ciò non determina la conseguenza che tale riconoscimento patrimoniale riverberi effetti anche sulla definizione del rapporto giuridico, coperto dal giudicato. Sulla somma riconosciuta, quindi, spetta unicamente la valorizzazione nel montante contributivo di quota C), come avanti si dirà.

È stato infatti chiarito, in caso di prestazioni di fatto rese ad una pubblica amministrazione che *"il lavoratore non può conseguire la conversione del*

rapporto [...], ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale" (così Cass. civ., Sez. lavoro, ord. n. 4360/2023 e da ultimo ordd. nn. 10311 e 10340/2025). In definitiva, l'attribuzione di un valore patrimoniale alle somme oggetto di indennizzo (sotto forma di inserimento nel montante contributivo) esaurisce le utilità reclamabili dal lavoratore nel settore pubblico, null'altro spettando in termini di qualificazione del rapporto.

Vanno ora esaminate le domande più strettamente riferite alla commisurazione del trattamento pensionistico. Esse, come riformulate a seguito della definizione del giudizio civile, si sostanziano nella richiesta di riconoscimento del *"diritto alla ricostituzione del trattamento pensionistico"* secondo i calcoli sopra testualmente riportati in fatto, nonché *"del diritto di supplemento della pensione di anzianità"* sempre in base ai richiamati calcoli della ricorrente.

Conviene, a questo punto, riassumere brevemente il quadro normativo cui sovrapporre la fattispecie di causa, tenendo conto del giudicato civile e della ricostruzione di carriera dell'omissis.

Con il d.lgs. n. 503/1992, la l. n. 335/1994 ed il d.l. n. 201/2011, il legislatore è progressivamente intervenuto sull'assetto del sistema pensionistico onde trasformarlo da retributivo (*"la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione"*, ex art. 43, d.p.r. n. 1092/1973, corretta per una serie di aliquote) a contributivo (basato sulla quantità di contribuzione accreditata durante la vita lavorativa e rivalutata secondo un sistema di indici confluenti nel cd. coefficiente di trasformazione).

Alla data del omissis la ricorrente aveva 17 anni di anzianità contributiva (di cui 4 per riscatto). Alla data del omissis aveva 20 anni di anzianità

contributiva. Alla data del omissis aveva 36 anni di anzianità (v. quadro di anzianità all. b alla comparsa di costituzione Inps).

Con la prima riforma, di cui al d.lgs. n. 503/1992, art. 7, comma 2 si è stabilito che *“Per i lavoratori [iscritti a forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, come la ricorrente, iscritta Inpdap] con anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni [al 31/12/1992] il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione è riferito agli ultimi dieci anni di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione”*. La cd. riforma Amato cioè, pur restando in una logica retributiva, allargava al decennio la platea degli stipendi da considerare per il calcolo della pensione.

Con l’art. 1, comma 6 della l. n. 335/1995, cd. riforma Dini, è stato introdotto il sistema contributivo, corretto da una clausola transitoria intesa a favorire il passaggio al nuovo sistema. Si tratta del comma 12 dello stesso art. 1, secondo il quale i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni al 31/12/1995 avrebbero avuto una pensione calcolata in due frazioni: la prima retributiva fino al 31/12/1995, la seconda contributiva dall’1/1/1996 in poi. Non è il caso della ricorrente, che come detto al 31/12/1995 aveva un’anzianità contributiva di 20 anni e quindi titolo a restare nel sistema retributivo.

Senonché, con l’art. 24 del d.l. n. 201/2011, cd. riforma Fornero, si è stabilito che *“A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo”*.

Poiché la legge non dispone che per l’avvenire (fatte salve le note ec-

cezioni), si è dato quindi anche per l'omissis un sistema di calcolo impropriamente detto "misto". Esso è strutturato su tre quote diversamente calcolate, in ragione del progressivo passaggio da un metodo all'altro.

Quota A, n. anni di anzianità fino al 31/12/1992: retribuzione pensionabile alla data di cessazione dal servizio corretta con i coefficienti di rendimento maturati al 31/12/1992;

Quota B, n. anni di anzianità tra l'1/1/1993 ed il 31/12/2011: media delle retribuzioni percepite nel decennio antecedente al pensionamento, corretto in base ad una rete di coefficienti;

Quota C, n. anni di anzianità dall'1/1/2012 alla cessazione: intera contribuzione accreditata nel corso della vita lavorativa di riferimento, corretta per il coefficiente di trasformazione.

Va ora esaminato il contenzioso civile sugli stipendi. Come detto, esso ha avuto origine e sviluppo sulla base di due atti ingiuntivi. Ognuno di questi ha riguardato una frazione temporale del rapporto di lavoro.

Con riferimento alla prima frazione, fino al novembre 2012, è stata pronunciata la sentenza n. 214/2017 del Tribunale Sez. Lavoro di Omissis sull'opposizione dell'omissis all'ordinanza ingiunzione con la quale la datrice di lavoro aveva imposto i recuperi delle somme indebitamente erogatele *"tra gennaio 2010 e gennaio 2011, a titolo di «Arretrato stipendio tabellare 2009»"* (v. p. 12 sent. n. 191/2019 di appello). In parziale accoglimento dell'appello proposto dalla lavoratrice, la sent. n. 191/2017 ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla Comunità montana nella fase di opposizione, ed ammessa dal primo giudice, finalizzata ad ampliare, rispetto all'ordinanza ingiunzione iniziale, gli importi degli arretrati da recuperare (si

voleva estendere il recupero anche agli arretrati corrisposti in periodi antecedenti al gennaio 2010).

Perciò, con riferimento agli arretrati, il periodo oggetto dell'esame giudiziale è stato delimitato nel seguente modo: *"l'oggetto del giudizio va delimitato alla verifica del carattere indebito di quanto percepito dalla [ricorrente] nel periodo gennaio 2010 – gennaio 2011, dovendosi valutare, quanto agli eventuali arretrati, esclusivamente il periodo 2004-2009"*.

Nel merito, anche con l'ausilio di un ctu, la Corte d'appello ha stabilito quanto segue (v. p. 10 e ss. sentenza cit.):

a) *"ribadire quanto già affermato dal Giudice di prime cure in merito alla non spettanza della somma liquidata alla appellante a titolo di incentivo ex lege 109/94, in relazione all'incarico di responsabile del procedimento conferito alla dirigente con delibera di Giunta n. 80 del 19.7.2001"*;

b) *"nel periodo in cui la omissis ha prestato servizio, su domanda, presso l'INPDAP di omissis (omissis – omissis), alla stessa non spetta la retribuzione di posizione [...], essendo tale voce calibrata in relazione alla specifica natura e complessità delle funzioni espletate nell'ambito della Comunità Montana"*;

c) *"non spettava il maturato economico, ex art. 35, co. 1, lett. b), CCNL del 10.4.1994, dovendosi convenire [...] sul fatto che detto emolumento [...] fosse previsto solo per i dirigenti della seconda ex qualifica dirigenziale, essendo il omissis della Comunità Montana dirigente della ex prima qualifica"*;

d) *"condividere la seconda delle ipotesi di calcolo formulate dal ctu [...] Dovendosi sottrarre a detto importo [calcolato dal consulente], alla luce delle argomentazioni di cui sopra, la somma complessiva di € 59.745,00"*. Perciò, ne è risultato che, nel sessennio 2004-2009 sopra descritto, all'omissis competevano

spettanze lorde pari ad euro 421.975,31 (euro 481.720,31 stimati dal ctu, meno euro 59.745,00 per voci non dovute secondo il collegio. I calcoli sono perspicuamente illustrati a p. 12 della sentenza, cui si rinvia per agevolare la comprensione).

L'ord. n. 33721/2024 della Sez. civ. lavoro della Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi di ricorso sulle citate statuizioni, determinandone il passaggio in giudicato.

Quanto alla seconda frazione temporale, inerente al periodo dicembre 2012-aprile 2013, il giudizio è esitato nella sent. n. 238/2018 della Corte d'appello di Omissis (sent. n. 215/2017 in primo grado), che non risulta impugnata. Esso aveva ad oggetto la *“retribuzione per i mesi di dicembre 2012, tredicesima e saldo della retribuzione di risultato”* nonché la *“retribuzione lorda complessiva per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2013”* (così il ricorso per decreto ingiuntivo, nel fascicolo amministrativo della Comunità montana depositato il 23/5/2017, ma v. anche – sulla delimitazione temporale del *decisum* – p. 2 della sent. n. 215/2017, paragrafo inferiore, a tenore della quale *“il periodo oggetto del decreto ingiuntivo è quello relativo alle competenze del dicembre 2012 [...] e dei primi 4 mesi del 2013 [...] tale periodo è diverso (successivo) a quello oggetto del procedimento n.1342/13 RG (che riguarda il periodo fino al novembre 2012) pendente tra le medesime parti”*).

Con la pronuncia di primo grado, integralmente confermata in appello, è stato deciso:

a) che le *“le prestazioni di fatto [svolte dalla ricorrente dopo il suo formale collocamento a riposo] possono essere retribuite solo fino alla data dell'11.3.13”*;

b) che *“Tenuto conto delle somme indicate nel ricorso monitorio e non specificamente contestate dalla Comunità (quelle relative alla mensilità di dicembre 2012) per il 2013 spettano alla ricorrente euro 19.001,50 che sommati alla retribuzione di cui al cedolino di dicembre 2012 portando alla somma totale di euro 36.778,56”*. Infatti, limitatamente allo stipendio reclamato per il mese di dicembre 2012, il giudice ha ritenuto che *“la opponente [Comunità montana] non muove specifiche contestazioni limitandosi, piuttosto, a sostenere che vi sarebbero somme di cui la omissis sarebbe debitrice e che il cedolino di dicembre 2012 è stato annullato”*. Apparendogli generiche tali difese, ha quindi deciso di riconoscere all’omissis l’ultima retribuzione omissis, e solo quella, nell’importo di euro 17.777,06. Trattandosi di un cedolino con tredicesima, se ne ricava l’importo mensile di euro $(17.777,06 \div 2 =) 8.888,53$.

In relazione alle somme reclamate per il 2013, come sopra ricordato, è stato stabilito che il rapporto di lavoro fosse cessato giuridicamente al omissis, e che la prova dell’avvenuto espletamento delle prestazioni di fatto fosse stata raggiunta solo fino alla data dell’11/3/2013. La conseguente remunerazione, ex art. 2126 c.c., è stata quantificata in euro 19.001,50. Sui limiti della computabilità ai fini pensionistici, si è già detto sopra.

Vista la definitività di tutte le sopra citate statuizioni, ne risulta accertata una serie di parametri di giudizio ai quali è indefettibile attenersi.

È accertata la quantificazione matematica dell’ammontare di stipendio lordo dovuto per il periodo 2004-2009, pari ad euro 421.975,31.

È quindi accertata la media stipendiale, per il periodo 2004-2009, pari ad euro 70.329,21 $(421.975,31 \div 6)$.

È accertata la non spettanza delle voci retributive sopra testualmente

dettagliate: per *“incentivo ex lege 109/94, in relazione all’incarico di responsabile del procedimento conferito alla dirigente con delibera di Giunta n. 80 del 19.7.2001”*; per retribuzione di posizione nel periodo di servizio svolto presso l’Inpdap; per *“maturato economico, ex art. 35, co. 1, lett. b), CCNL del 10.4.1994”*. Queste statuizioni di non spettanza, in quanto aventi portata di accertamento generale e di principio, valgono per tutto il periodo rilevante ai fini del computo delle quote di pensione, salvo il mese di dicembre 2012 e la tredicesima, che sono stati espressamente e definitivamente quantificati nel secondo giudizio civile.

È accertato infatti, con limitato riferimento a quest’ultimo periodo, l’importo dell’ultima retribuzione mensile pari ad euro 8.888,53 (17.777,06 con tredicesima ÷ 2).

Perciò, non sono condivisibili e non trovano conferma né testuale né logica, nelle statuizioni del giudice civile, le affermazioni della ricorrente secondo cui, da quel contenzioso, sarebbero risultate *“tutte dovute [le retribuzioni] annualmente erogate ad eccezione di alcune di arretrato”*; sarebbe stata rilevata *“l’intrinseca ingiustificabilità della RIDUZIONE DEL COMPUTO STIPENDIALE QUIESCIBILE”*; con la sent. n. 191/2019 *“La Corte territoriale ribaltava la precedente sentenza, riconoscendo il diritto alla liquidazione degli arretrati che tuttavia non accertava per tutto il periodo di lavoro presso l’Ente, limitando l’esame del CTU dal 2004 al 2009”*; sarebbe stato accertato *“che la retribuzione annua del 2012 era sin dal 2013 di € 105,301,00”*.

Quest’ultima affermazione, in particolare, appare una deduzione interpretativa che, traendo spunto dall’importo riconosciuto per il solo mese di

dicembre, vorrebbe moltiplicarne l'ammontare per tutta l'annualità. Senonché, essa trova confutazione non solo nell'espresso chiarimento contenuto nella sent. n. 215/2017 – e cioè che il periodo oggetto di quel giudizio “è quello relativo alle competenze del dicembre 2012 [...] e dei primi 4 mesi del 2013 [...] tale periodo è diverso (successivo) a quello oggetto del procedimento n.1342/13 RG (che riguarda il periodo fino al novembre 2012) pendente tra le medesime parti” (v. p. 2 cit.) – ma anche e soprattutto nella circostanza che i criteri per la determinazione delle spettanze fino a novembre 2012 sono stati definiti in un altro giudizio, i cui esiti non possono essere rimessi in discussione. Valgono quindi, per le precedenti mensilità, i criteri di spettanza (e calcolo) enunciati dal giudice civile nella sent. n. 191/2019, e sopra riportati.

Per la somma delle motivazioni sopra illustrate, perciò, è accolta la domanda di computo contributivo delle spettanze di dicembre 2012 e parte del 2013 ed è respinta, nel resto, la domanda di ricalcolo della pensione nella misura in cui non è conforme ai criteri di seguito esposti, ai quali si atterranno altresì – per quanto di rispettiva competenza – la Comunità montana del Fortore molisano (nel ricostruire e comunicare i dati stipendiali) e l'Inps, nel calcolare l'importo di pensione ed effettuare i relativi eventuali congruagli. Tutte le somme sono lorde. Sugli eventuali importi a credito della ricorrente, spettano gli arretrati e gli interessi dalla data della domanda amministrativa (Cass. civ. Sez. Lav. sent. n. 24745/2018).

L'ultima retribuzione (dicembre 2012), ai fini del calcolo di quota A, va considerata nell'importo di euro 8.888,53.

Le retribuzioni del decennio antecedente al collocamento a riposo

(omissis), ai fini del calcolo di quota B, vanno individuate nel modo che segue: per gli anni dal 2004 al 2009 è accertata la retribuzione media di euro 70.329,21 (totale 421.975,31); per i restanti anni (2003, 2010, 2011, 2012 fino a novembre incluso) le retribuzioni vanno comunicate non attribuendo le voci stipendiali inerenti a *“incentivo ex lege 109/94, in relazione all’incarico di responsabile del procedimento conferito alla dirigente con delibera di Giunta n. 80 del 19.7.2001”*; retribuzione di posizione nel periodo di servizio svolto presso l’Inpdap; *“maturato economico, ex art. 35, co. 1, lett. b), CCNL del 10.4.1994”*. Ove la retribuzione di posizione presso l’Inpdap ricada solo nel sessennio 2003-2009, già commisurato, non si terrà conto di quest’ultima indicazione. Per il 2012, alla retribuzione così individuata fino a novembre, va aggiunto l’importo di dicembre e tredicesima riconosciuto in sede civile (euro 17.777,06).

Il montante contributivo ai fini del calcolo di quota C verrà individuato computandovi: le retribuzioni da gennaio a novembre 2012 calcolate secondo i criteri già enunciati per le retribuzioni di quota B; gli importi del mese di dicembre 2012 (inclusa la tredicesima); l’importo di euro 19.001,50 riconosciuto a titolo di retribuzione di fatto fino all’11/3/2013.

Vista la parziale soccombenza nonché la particolare complessità della questione, le spese sono compensate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, Giudice Monocratico delle pensioni disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando:

dichiara il difetto di giurisdizione contabile, in favore di quella ordinaria civile, sulle domande inerenti al trattamento di fine servizio e su quella

tendente al risarcimento del danno *“da inesatta liquidazione della pensione”*;

dichiara la contumacia del Comitato di vigilanza Inps, altresì dichiarando inammissibile il ricorso nei suoi confronti e nei confronti della Regione Molise, per difetto di legittimazione passiva al giudizio;

accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto dell'omissis ad ottenere il calcolo della pensione sulla base dei seguenti criteri, ai quali la Comunità montana del Fortore molisano e l'Istituto previdenziale si atterranno, ciascuno riformulando i propri provvedimenti per quanto di rispettiva competenza come meglio specificato in parte motiva:

- l'ultima retribuzione (dicembre 2012), ai fini del calcolo di quota A, va considerata nell'importo di euro 8.888,53;
- le retribuzioni del decennio antecedente al collocamento a riposo (2003-2012), ai fini del calcolo di quota B, vanno individuate nel modo che segue: per gli anni dal 2004 al 2009 è accertata la retribuzione media di euro 70.329,21 (totale 421.975,31); per i restanti anni (2003, 2010, 2011, 2012 fino a novembre incluso) le retribuzioni vanno comunicate non attribuendo le voci stipendiali inerenti a *“incentivo ex lege 109/94, in relazione all'incarico di responsabile del procedimento conferito alla dirigente con delibera di Giunta n. 80 del 19.7.2001”*; retribuzione di posizione nel periodo di servizio svolto presso l'Inpdap; *“maturato economico, ex art. 35, co. 1, lett. b), CCNL del 10.4.1994”*. Ove la retribuzione di posizione presso l'Inpdap ricada solo nel sessennio 2003-2009, già commisurato, non si terrà conto di quest'ultima indicazione. Per il 2012, alla retribuzione così individuata fino

a novembre, va aggiunto l'importo di dicembre e tredicesima mensilità come riconosciuto con la sent. n. 215/2017 del Tribunale del lavoro di Omissis;

- il montante contributivo ai fini del calcolo di quota C verrà individuato computandovi: le retribuzioni 2012 calcolate secondo i criteri già enunciati per la quota B; l'importo di euro 19.001,50 riconosciuto a titolo di retribuzione di fatto 2013 fino all'11/3/2013.

Sugli eventuali importi a credito della ricorrente, spettano gli arretrati e gli interessi dalla data della domanda amministrativa (Cass. civ. Sez. Lav. sent. n. 24745/2018).

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio dell'11/6/2025.

Il giudice

Luigia Iocca

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 17 giugno 2025

F.to Il Responsabile della Segreteria

Maria Grazia Sechi *(f.to digitalmente)*